

## STATUTO DELL'UNIONE FORENSE PUGLIESE distretto di Bari

1. È costituita l'Associazione: **UNIONE FORENSE PUGLIESE distretto di Bari**
2. L'Unione Forense Pugliese, distretto di Bari, in breve denominata U.F.P., ha sede in Bari, presso il Palazzo di Giustizia.
3. L'Unione Forense Pugliese, distretto di Bari, in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento o partito politico o organizzazione sociale, e con esclusione da ogni scopo di lucro si propone:
  - di rafforzare il ruolo dell'Avvocatura nella società contemporanea;
  - di svolgere funzioni di tutela sindacale a favore degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli Avvocati e praticanti Avvocati per la tutela del prestigio e degli interessi morali ed economici degli Avvocati e dei giovani che intendono avviarsi a tale professione;
  - di rappresentare gli Associati nell'ambito della categoria forense e nei confronti delle istituzioni e di tutte le parti sociali;
  - di svolgere azione costante per contribuire a realizzare un modello di giustizia coerente ai principi costituzionali ed alle realtà europee, nel rispetto dei valori etici tramandati dalla tradizione;
  - di sensibilizzare tutte le componenti sociali al riconoscimento del ruolo dell'Avvocato quale difensore dei valori di libertà e dei diritti dei cittadini;
  - di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità e dell'affidabilità dei servizi resi dagli studi legali;
  - di contribuire allo studio e divulgazione, anche attraverso la costituzione di comitati scientifici, dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e le strutture processuali alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo;
  - di promuovere iniziative, organizzare seminari ed incontri sulle suddette attività ivi comprese quelle inerenti la tutela in generale sia dei diritti che degli interessi diffusi dei cittadini, promuovendo anche le opportune azioni stragiudiziali e giudiziali per la riaffermazione e tutela degli stessi, anche al fine del ripristino dell'equilibrio contrattuale tra consumatori ed imprese fornitrici di beni e/o servizi;
  - istituire servizi di biblioteca e videoteca a disposizione degli associati.
4. L'Associazione potrà partecipare ad Enti, Associazioni e Fondazioni che svolgano attività nell'ambito degli scopi che persegue, anche promuovendone la costituzione.
5. Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai beni che le potranno pervenire.  
Le spese per il funzionamento sono coperte dalle seguenti entrate che pure costituiscono patrimonio dell'Associazione
  - Quote ordinarie annuali degli associati nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
  - Entrate derivanti da eventuali lasciti;
  - Erogazioni per stanziamenti eventualmente deliberati da Istituzioni europee, dallo Stato, dalle

Regioni, da Enti locali, da altri Enti pubblici o privati;

- Da contributi versati dai partecipanti a corsi, seminari o convegni organizzati dall'Associazione da sola o in cooperazione con altri;
- Da contributi versati da soggetti che, condividendone le finalità, siano interessati all'attività dell'Associazione.

6. Possono aderire all'Associazione Avvocati e praticanti Avvocati.

7. L'ammissione dovrà essere proposta da due soci e sarà deliberata dal Presidente. L'eventuale rigetto della domanda d'iscrizione dovrà essere motivato. Contro il rigetto della domanda l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla conoscenza del rigetto.

8. I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e delle delibere degli Organi dell'Associazione, a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, ad osservare i principi dell'etica professionale, al pagamento delle quote associative entro i termini indicati dal Consiglio Direttivo.

9. Non vi è incompatibilità con la partecipazione ad altre Associazioni che perseguano scopi simili o complementari a favore della categoria forense.

10. La qualità di socio si perde per recesso od esclusione. Sono causa di esclusione l'aver riportato condanna penale infamante, la cancellazione dall'Albo professionale, la morosità nel pagamento delle quote sociali, la sanzione disciplinare da parte dell'Associazione. La sanzione disciplinare e la relativa deliberazione di esclusione sono adottate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti e con scrutinio segreto, per gravi violazioni degli obblighi statutari ovvero per comportamenti che arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, potrà ricorrere al Collegio dei probiviri, che deciderà quale amichevole compositore con le forme dell'arbitrato irrituale.

11. L'Unione Forense Pugliese, distretto di Bari, avrà come proprio organo ufficiale di stampa un periodico la cui testata viene chiamata: "**LE CORTI DI PUGLIA**".

12. Sono Organi dell'Associazione

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei conti

13. **L'Assemblea** è costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo mediante manifesti da affiggere almeno cinque giorni prima negli appositi spazi del Palazzo di Giustizia, ovvero con annuncio su almeno un quotidiano locale ad idonea diffusione, con indicazione dell'ora e luogo di riunione. Può essere convocata in straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando un decimo degli iscritti ne faccia richiesta formulandone l'ordine del giorno. È

presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario, ovvero dal più anziano dei Consiglieri presenti. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

14. Spetta all'Assemblea la determinazione dei principi cui deve ispirarsi l'attività dell'Associazione e l'adesione ad altri Enti, Associazioni e Fondazioni a norma dell'art.4. L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. L'approvazione dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi. L'approvazione di modifiche statutarie, deliberare lo scioglimento dell'Associazione. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli iscritti. Ciascun iscritto non può essere portatore di più di tre deleghe. Delibera validamente a maggioranza dei votanti, tranne che nel caso di modifiche statutarie, che devono essere approvata dai due terzi dei votanti. Le delibere per l'elezione dei componenti gli Organi statutari devono essere adottate sempre con schede segrete.

15. **Il Consiglio Direttivo** è l'organo esecutivo ed è composto da sette membri. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano nel proprio ambito il Presidente ed il Tesoriere. Anche fuori del proprio ambito il Consiglio Direttivo designa chi deve assumere la direzione dell'Organo di stampa dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di vigilare per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ed il perseguimento degli scopi dell'Associazione, di amministrare il patrimonio predisponendo i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, di determinare le quote associative annuali, di deliberare la convocazione dell'Assemblea degli iscritti, di istituire speciali Commissioni o Comitati scientifici per la promozione delle attività formative e culturali di interesse professionale, di deliberare sull'esclusione dei soci. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne che per le votazioni riguardanti situazioni relative a persone determinate. Può affidare incarichi a propri componenti ovvero nominare propri fiduciari delegati ai rapporti con iscritti operanti presso sedi periferiche della circoscrizione giudiziaria. Si riunisce su convocazione, anche telefonica, del Presidente o del Segretario, ovvero su iniziativa di almeno due membri. È validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti, ivi compreso il Presidente o il Segretario. Il Consiglio dichiara la decadenza dei componenti che negli ultimi dodici mesi non hanno partecipato, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, ovvero ad almeno sei riunioni non consecutive. Coopta i membri che dovranno sostituire i componenti che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farvi parte. Se la cooptazione avviene nel primo anno di funzionamento dell'Organo il sostituto resta in carica sino alla prima Assemblea, che verrà chiamata ad elezione suppletiva per la nomina di un componente che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

16. **Il Presidente** ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nomina il Segretario nell'ambito dei componenti il Consiglio Direttivo, e delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

17. **Il Segretario** è il responsabile organizzativo dell'Associazione di cui ne promuove l'attività, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, ha poteri vicari, anche di firma, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

18. **Il Tesoriere** è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, custodisce la cassa ed i valori, provvede alla redazione dello schema del rendiconto annuale della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed a tutti gli adempimenti fiscali ed assicurativi. Provvede a versare le somme incassate in un conto corrente intestato all'Associazione presso un Istituto di credito scelto di concerto con il Consiglio Direttivo. Ha poteri di firma degli assegni e per tutte le operazioni che devono essere svolte sul conto corrente dell'Associazione.

19. **Il Collegio dei Probiviri** è composto da tre membri che durano in carica tre anni. È l'Organo di garanzia dell'adempimento degli obblighi morali e statutari da parte degli iscritti. Dura in carica tre anni e nomina tra i propri componenti il Presidente. È devoluta al Collegio dei Probiviri la risoluzione di ogni controversia che eventualmente sorga tra gli Organi dell'Associazione, o tra gli Organi dell'Associazione e gli iscritti: il

Collegio deciderà secondo equità come amichevole compositore, senza formalità alcuna e quale arbitro irrituale. Sorveglia sull'esatta interpretazione dello Statuto. Il Presidente del Collegio dei Probiviri partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

**20. Il Collegio dei Revisori dei conti** è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, eletti dall'Assemblea, che designeranno nel proprio ambito il Presidente. È l'organo di garanzia contabile dell'Associazione e controlla con ampi poteri ispettivi, esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei componenti, i movimenti contabili e di cassa riferendo all'Assemblea in sede di approvazione annuale del rendiconto di gestione.

21. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, che potrà a tale effetto dare delega al Segretario, potrà istituire sedi distaccate presso Tribunali, o sezioni distaccate degli stessi in cui si raggiunga un numero di almeno dieci iscritti, designando un delegato che rappresenti tali sedi. Il delegato potrà essere chiamato a partecipare alle riunioni del direttivo in via consultiva e senza diritto di voto.

22. Tutte le cariche statutarie sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. I periodi di mandato degli Organi Collegiali devono coincidere nel periodo di durata triennale.

23. Gli utili ed avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto durante tutta la vita dell'associazione, e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad Enti o Associazioni non lucrative che svolgono attività sociale nell'ambito degli stessi scopi dell'associazione.

24. Per quanto non contemplato dal presente Statuto viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel capo III del libro I del codice civile e leggi collegate.